



Comune di Azzano Mella
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETTENZIONE DEI CANI

Approvato con delibera di C.C. n. 42 del 25 novembre 2013

INDICE DEGLI ARTICOLI	
Art. 1 Oggetto	Pag. 3
Art. 2 Principi generali	Pag. 3
Art. 3 Identificazione dei cani e segnalazione di morte o di trasferimento	Pag. 4
Art. 4 Obbligo di guinzaglio e di museruola	Pag. 5
Art. 5 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	Pag. 5
Art. 6 Tutela del patrimonio pubblico	Pag. 6
Art. 7 Aree riservate	Pag. 6
Art. 8 Detenzione all'interno di abitazione e di aree private	Pag. 6
Art. 9 Disturbo della quiete pubblica	Pag. 7
Art. 10 Controlli	Pag. 7
Art. 11 Accesso agli esercizi pubblici	Pag. 7
Art. 12 Divieti	Pag. 8
Art. 13 Obblighi in caso: di fuga, scomparsa, rinvenimento	Pag. 8
Art. 14 Divieto di abbandono	Pag. 8
Art. 15 Cani randagi	Pag. 9
Art. 16 tutela dall'aggressività dei cani	Pag. 9
Art. 17 Sanzioni	Pag. 9-10
APPENDICE	Pag. 11-15

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica e di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e tali animali disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all'ambiente prevenendo comportamenti scorretti del proprietario, possessore o del detentore che devono intendersi come chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale.

In merito alla responsabilità civile e penale ci si riferisce all'art. 2052 del c.c. e all'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009 e future ed eventuali modifiche. (vedi appendice)

Le norme del presente regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, agli organi di Polizia ed alla Protezione Civile, non che a quelli al servizio delle persone ipovedenti/ciechi e durante l'utilizzo del cane per pet-therapy.

Art. 2 Principi generali

Il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni degli stessi.

In particolare è tenuto a:

1. far detenere il cane a persona in grado di poterlo gestire in qualsiasi situazione
2. educarlo ad un comportamento non aggressivo e all'obbedienza (in autonomia o avvalendosi di istruttori qualificati)
3. rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempi
4. impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli
5. assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico appoggiandosi al bisogno ad un veterinario
6. consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico
7. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga
8. garantire la tutela di terzi da aggressioni
9. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali
10. provvedere a tenere in ordine e senza pericolo le zone dove può accedere l'animale
11. far applicare dal veterinario il microchip elettronico di identificazione
12. deve essere segnalata la presenza del cane con apposito cartello che dovrà riportare la dicitura "attenti al cane" affisso all'esterno dell'abitazione

Le norme del presente regolamento si applicano sia nelle aree pubbliche, sia in quelle ad uso pubblico, sia su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano inoltre alle aree private per le parti specificatamente sotto riferite.

Le norme del presente regolamento si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 3

Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento

Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalle norme nazionali e/o regionali, l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip. Sarà comunque valida l'identificazione tramite tatuaggio per i cani anziani già muniti di tale riconoscimento. Coloro che intendono detenere un cane, devono ottemperare alla identificazione dell'animale con il metodo sopra indicato ed alla registrazione della stesso presso l'Anagrafe Canina Regionale. Il proprietario, il possessore, il detentore anche temporaneo, di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo

L'applicazione del microchip elettronico deve essere effettuata dai veterinari pubblici competenti per territorio, o dai veterinari liberi professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale; contestualmente all'applicazione del microchip, i veterinari devono effettuare la registrazione all'anagrafe canina dei soggetti identificati.

Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

E' vietata la vendita di cuccioli di età inferiore ai due mesi e di cani non identificati e registrati in conformità all'ordinanza 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e L.R. n° 33 del 30 dicembre 2009 (norme tutela animali d'affezione e prevenzione randagismo).

I proprietari, possessori o detentori dei cani sono tenuti a segnalare per iscritto al Dipartimento di Prevenzione Veterinario ASL:

- la morte dell'animale entro 15 giorni dall'evento onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause, qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata. In alternativa, può essere segnalata la morte del cane allegando il certificato del medico veterinario e quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale
- la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, entro i 15 giorni successivi comunicando le generalità del nuovo proprietario
- la variazione di residenza o luogo detenzione
- in caso di decesso nel luogo di detenzione, si deve segnalare il decesso all'anagrafe canina Regionale

Art. 4
Obbligo di guinzaglio e di museruola

Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, è fatto obbligo al detentore/possessore/proprietario di cani:

- di affidare l'animale a persone in grado di gestirlo;
- di avere l'animale, anche di piccola taglia sempre al guinzaglio e munito di museruola se necessario
- di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, in caso di particolare affollamento di persone dovuto a mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche in genere
- di rispettare le regole dei locali pubblici ove ne sia consentito l'accesso

Se il cane non è munito di museruola e sono presenti altre persone od altri animali, il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 1,50 ovvero non deve essere tenuto ad una lunghezza superiore a mt. 1,50 soprattutto nel caso di guinzaglio estensibile.

Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo:

1. i cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie
2. i cani da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia
3. i cani delle Forze Armate e di Polizia e quelli delle organizzazioni di soccorso quando vengono utilizzati per servizio
4. cani guida per ipovedenti e cani in uso per pet therapy

Art. 5
Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Nelle aree di cui al precedente art. 4, chi accompagna il cane è sempre tenuto a:

- a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili; questo vale anche per le zone verdi del paese
- b) a garanzia del rispetto dell'igiene e decoro, chi accompagna l'animale deve evitare di far sporcare l'animale sotto portici, ingressi pedonali e carrai

Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti ipovedenti o ciechi.

Art. 6

Tutela del patrimonio pubblico e privato

Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà privata e pubblica. L'accompagnatore risponde in ogni caso dei danni eventualmente provocati dall'animale affidatogli anche se non sono proprietari.

Art. 7

Aree riservate

Nelle aree verdi pubbliche di proprietà comunale, recintate e segnalate, destinate appositamente alla frequenza dei cani e nelle quali **non vige l'obbligo** di tenere l'animale al guinzaglio, la persona che lo accompagna **ha l'obbligo** di tenerlo sempre sotto controllo visivo e di munirlo di museruola nel caso siano presenti altri cani di cui non se ne conosca l'affinità.

Anche in tali aree, salva diversa segnalazione in loco, gli accompagnatori dei cani sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

Art. 8

Detenzione all'interno di abitazione e di aree aperte private

I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.

E' fatto divieto di lasciare il cane su terrazze o balconi per più di 4 ore giornaliere o di isolarli in cantina. La detenzione momentanea del cane sul balcone o terrazze è permessa purché non vi sia esposto al sole battente, (per la stagione estiva e primaverile), e quando sul balcone o terrazza non vi siano temperature estremamente basse o gelo (per la stagione invernale).

Se tenuto in area aperte private, recintate (cortile, giardino, ecc.), il cane deve poter accedere ad un idoneo spazio riparato, coperto per almeno tre lati oltre il tetto e dotato di una cuccia rialzata dal suolo di dimensioni adeguate alla mole dell'animale in modo che possa adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto.

I cani possono essere tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di 6mt di lunghezza a scorrere su un cavo aereo di almeno 5 mt di lunghezza e posta a 2mt da terra; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e i cani attaccati dovranno potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso o farsi male sbattendo contro cose che possano procurare ferite. È vietato tenere legato il cane con fune a nodo scorsoio.

La ringhiera/rete ed il cancello che formano la recinzione, devono essere di struttura e consistenza tali da non permettere al cane di scavalcarla, o mettere il muso fuori, va da sé che non deve esserci neanche la possibilità da parte dei passanti di potervi infilare le mani.

I cani possono essere altresì tenuti in **box** posto all'interno di aree cintate o non cintate purché **adeguato alla razza ed alla mole dell'animale**, delimitato almeno su un lato con rete metallica o cancellata e avente un tetto cieco che permetta al cane un adeguato riparo. Il perimetro deve avere altezza da terra di almeno mt. 2 e non deve risultare facilmente scavalcabile. La recinzione deve inoltre essere ancorata a terra in modo tale da non permetterne la fuga scavando. La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire l'introduzione delle mani a coloro che possono transitare vicino al box e tale che l'animale non possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il muso. **Le dimensioni minime del box non devono comunque essere inferiori a 8mq per cane adulto.**

Art 9

Disturbo della quiete pubblica

In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso una struttura autorizzata con spese di mantenimento a carico del proprietario/possessore/detentore.

A tal proposito si precisa che:

- per disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone, deve intendersi , qualsiasi atto, comportamento, immissione sonora di natura animale che disturbi le occupazioni e il riposo delle persone, superando il limite della normale tollerabilità
- salvo che il fatto non costituisca il reato contemplato all'art.656 del codice penale, qualora la suddetta immissione sonora sia provocata dall'abbaiare continuo e ripetuto del cane per lunghi periodi, specie nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 07.00
- in caso di più di due violazioni nel corso di un anno, il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare il trasferimento del cane presso il canile di competenza, imputando le spese di mantenimento al proprietario/detentore del cane

Art 10

Controlli

Per garantire il rispetto delle norme per la regolare detenzione, identificazione e comportamento degli animali, verranno effettuati controlli random (casuali), da parte della Polizia Municipale o dall'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA)

Art. 11

Accesso negli esercizi pubblici

I cani, accompagnati dal proprietario/possessore/detentore, hanno accesso, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, previo consenso del gestore e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. Va da se che l'animale va tenuto al guinzaglio tenendo il comportamento secondo l'art.4 .

I gestori, che non consentono l'accesso ai cani, hanno l'obbligo di segnalare tale condizione con adeguato cartello all'ingresso del proprio esercizio.

In tal caso all'esterno dell'esercizio vi dovranno essere apposti ganci dove poter legare il cane al guinzaglio, senza nessuna responsabilità diretta dell'esercente per tutto il tempo in cui il cane rimane incustodito fuori dal negozio

Art 12

Divieti

E' vietato:

1. tenere cani chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole
2. tenere i cani permanentemente all'oscuro, o esposti solo alla luce artificiale
3. condurre cani al guinzaglio quando si è a bordo di cicli, motocicli o qualsiasi veicolo
4. l'impiego di dispositivi con scarica elettrica
5. l'impiego di collari con aculei interni

Art 13

Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento

Il proprietario/possessore/detentore ha l'obbligo di denunciare per iscritto al Comando di Polizia Locale, all'ufficio del Dipartimento di Prevenzione veterinario ASL, la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, entro 3 giorni dal momento in cui si è accertato l'evento.

Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario/possessore/detentore.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

Chiunque rinviene un cane libero non accompagnato dal proprietario/possessore/detentore deve segnalarlo alla Polizia Locale.

Art. 14

Divieto di abbandono

E' vietato abbandonare cani di cui se ne abbia la proprietà o la detenzione.

Nel caso in cui il proprietario, possessore o il detentore, intendano rinunciare alla proprietà od alla detenzione dell'animale devono darne immediata comunicazione scritta al Dipartimento Prevenzione Veterinario ASL di Brescia che dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero disponibili.

E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro dell'animale, di cui ne è stata denunciata la fuga o lo smarrimento, entro 5 giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento.

Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui al precedente comma possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previa trattamento sanitaria profilattico.

Art. 15 Cani randagi

La presenza di cani randagi deve essere segnalata il più presto possibile, dai cittadini alla Polizia Locale o al Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Brescia A.S.L.

Art. 16 Tutela dall'aggressività dei cani

I proprietari/possessori/detentori di cani ritenuti mordaci hanno altresì l'obbligo di tenere tali animali, se all'aperto, in apposito recinto con le seguenti prescrizioni :

1. il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorato a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno
2. il recinto deve avere un tetto cieco di dimensioni tali da garantire un appropriato riparo all'animale
3. la maglia della recinzione deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo quelle dei bambini
4. il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell'animale al momento dell'accesso da parte del proprietario nei momenti di accudimento dello stesso;
5. il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave
6. deve essere segnalata la presenza del cane con apposito cartello che dovrà riportare la dicitura "attenti al cane" affisso all'esterno dell'abitazione

Art. 17 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze attuative dello stesso, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

Da 25 Euro a 150 Euro per le violazioni:

- Art. 7 (Aree riservate)
- Art. 11 (Accesso negli esercizi pubblici)
- Art. 13 (Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento)

Da 50 Euro a 300 Euro per le violazioni:

- Art. 2 (Principi generali)
- Art. 4 (Obbligo di guinzaglio e di museruola)
- Art. 5 (Obbligo di raccolta delle deiezioni solide)
- Art. 6 (Tutela del patrimonio pubblico e privato)
- Art. 8 (Detenzione all'interno di abitazione e di aree aperte private)

Da 100 Euro a 500 Euro per le violazioni:

- Art. 9 (Disturbo della quiete pubblica)
- Art. 12 (Divieti)
- Art. 14 (Divieto di abbandono)
- Art. 16 (Tutela dall'aggressività dei cani)

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

APPENDICE

ART. 2052 C.C

La responsabilità per i danni cagionati dall'animale è di chi lo ha in uso, anche se il cane in uso è smarrito, fuggito, salvo il caso fortuito.

O.M. 03 marzo 2009

O.M. 3 marzo 2009 (1).

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
(2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 2009, n. 68.

(2) Emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;

Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell'incolumità pubblica;

Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, e a tal fine questi possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali. Il comune, sentito il servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. (3)

5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

. I comuni, su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. (3)

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4 (4).

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), Ordinanza 22 marzo 2011.

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 novembre 2009.

Art. 2.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201; (5)
- e) la vendita, l'esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d) (6).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. b), Ordinanza 22 marzo 2011. (6) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, lett. b), Ordinanza 22 marzo 2011.

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, in caso di rilevazione di rischio elevato stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. (7)

3. I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

(7) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. c), Ordinanza 22 marzo 2011.

Art. 4.

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Art. 5.

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6.

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7.

1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi (8) a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

(8) Per il differimento del presente termine, vedi l'art. 1, comma 1, Ordinanza 22 marzo 2011

N.B.

Per tutto ciò che riguarda la legislatura in materia, e qui non specificato, si rimanda alle leggi Nazionali e Regionali le quali essendo soggette a continui aggiornamenti non possono essere inserite in regolamento.

NOTIZIE UTILI

IN CASO DI MORSICATURE

Se l'animale morde una persona e questa si reca al Pronto Soccorso sarà lo stesso ospedale a comunicare ai Servizi Veterinari quanto accaduto per l'osservanza dell'animale.

Se il cane viene morso da un altro cane, ci si deve recare presso il Veterinario il quale provvederà lui stesso a comunicare al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL quanto accaduto per l'osservanza dell'animale.

TRASPORTO DI ANIMALI

Il proprietario/detentore/possessore che vuole trasportare un cane in auto deve attenersi esclusivamente al regolamento del codice della strada che prevede il trasporto in modo tale che l'animale non possa interferire con la guida del veicolo. Sono quindi ammessi gabbie, trasportino, guinzagli appositi, trasporto nel bagagliaio con apposita rete divisoria. Tutto ciò garantendo al cane un clima adeguato alla situazione.

Per ciò che concerne il trasporto sui mezzi pubblici, ci si deve attenere alle regole esposte dal gestore del trasporto. Sarebbe quindi opportuno, prima di intraprendere un viaggio sul mezzo pubblico, informarsi presso i gestori in merito alle regole.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di cani di grossa taglia. Quelli di piccola taglia sono ammessi a condizione che vengano trasportati dentro ad un "Trasportino"

DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO

Viale Duca Degli Abruzzi n° 15- Brescia
Tel. 030-3839046
Fax 030-3839009
E-mail dip.veterinaria@aslbrescia.it

CANILE SANITARIO DI VIA ORZINUOVI

Via Orzinuovi 92- Brescia
Tel. 030/3838452- 8454
Fax 030/3838458

Orario: per conoscere gli orari di apertura al pubblico del canile sanitario e reperire tutte le notizie utili, fare riferimento al sito internet della ASL di Brescia (www.aslbrescia.it), sezione "Cittadini: animali da compagnia"

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet dell'anagrafe canina regionale all'indirizzo www.anagrafecaninalombardia.it